



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 18

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA Sars-CoV-2 - RIAPERTURA DEI CIMITERI.

IL SINDACO

Visti:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- ✓ il decreto legge 25 marzo 2020, n° 19, recante «Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 01 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Preso atto altresì che: il DPCM 26 aprile 2020, articolo 1 lettera i):

- ✓ ha subordinato l'accesso ai luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- ✓ consente le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che: è necessario regolamentare l'accesso ai cimiteri sia in occasione di cerimonie funebri, ovvero di visite singole ai defunti al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di possibile contagio;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

o r d i n a

Per le motivazioni di cui in premessa la riapertura dei cimiteri comunali a partire dal 04 maggio 2020 con le seguenti prescrizioni:

1. l'apertura del Cimitero Unico sarà esclusivamente nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
2. l'apertura del Cimitero di Piatucco sarà esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
3. l'apertura del Cimitero del Villaggio Gnutti sarà esclusivamente nella giornata di venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
4. l'accesso ai cimiteri comunali, negli orari sopra indicati, dovrà avvenire nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e/o altre protezioni delle vie respiratorie e sarà consentito l'accesso congiunto ad un massimo di 15 persone, oltre al personale necessario per le operazioni cimiteriali quali: tumulazioni e inumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di manutenzione;
5. all'interno dei cimiteri i dolenti non interferiscano con le operazioni cimiteriali, mantenendo il distanziamento ed evitando ogni forma di assembramento;
6. il gestore del Servizio Cimiteriale è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto sopra indicato e dovrà, attraverso proprio personale, contingentare gli accessi;

a v v e r t e c h e

- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dal 04 maggio al 17 maggio 2020;
- b) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
- c) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;
- d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze";
- e) Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D. Lgs. n. 104/2010;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Lumezzane, 04/05/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)